

N. R.G. 277/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **277/2018** promossa da:

COPERTURE MARCUCCIO BRUNO s.n.c. DI FRANCESCO MARCUCCIO & C. (C.F. 02401300161), in persona
del legale rappresentante *pro tempore* con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Di Dio, elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Bergamo, via Divisione Julia n. 5

RICORRENTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv. Pieranna Buizza,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, via Gramsci n. 30

INAIL (C.F. 01165400589), in persona del direttore *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Roberto
d'Avossa, elettivamente domiciliato presso la propria sede di Bergamo in via Matris Domini n. 14

INPS (C.F. 80078750587), in persona del direttore *pro tempore*, il patrocinio dell'avv. Floriana Collerone,
elettivamente domiciliato presso l'avvocatura Inps in Bergamo, viale Vittorio Emanuele II n. 5

CONVENUTI

Oggetto: opposizione avverso ruolo

Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato il 9 febbraio 2018 la società ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo
rilasciatogli dal concessionario della riscossione in data 25.1.2018, le cartelle di pagamento, gli avvisi di
addebito ed i ruoli presupposti, allegando di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento e gli avvisi di
addebito nei quali il ruolo era stato cristallizzato.

Ha allegato la ricorrente di aver avuto conoscenza del carico di ruolo su lei gravante per aver
espressamente richiesto all'agente della riscossione il rilascio dell'estratto di ruolo e, dopo aver enucleato
le ragioni di ammissibilità della dispiiegata opposizione, ha eccepito l'intervenuta prescrizione di tutti i
crediti rivendicati agli enti convenuti (costituiti da tredici cartelle di pagamento afferenti a pretese
contributive dell'Inps, da otto cartelle di pagamento riguardanti pretese assicurative dell'Inail e da sedici
avvisi di addebito), ha contestato il ruolo per omessa notifica di tutti gli atti presupposti operando in via



preventiva un generale disconoscimento di tutte le relate versate in giudizio dai convenuti e sottolineando come la correlazione tra relata di notifica ed atto notificato richieda una completa produzione di tutti gli atti in originale.

Costituitisi ritualmente in giudizio, Agenzia delle Entrate Riscossione, Inps e Inail hanno confutato le tesi della ricorrente ed hanno evidenziato come il dato della non conoscenza degli atti presupposti rispetto all'estratto di ruolo gravato fosse smentito sia dalla condotta della medesima ricorrente, la quale – con istanza di rateazione del 3.7.2016 – aveva richiesto di accedere al versamento rateale delle pretese contenute in quattordici atti il cui contenuto era riportato nell'estratto di ruolo gravato, sia dall'avvenuta notificazione nel corso del tempo di molteplici atti di interruzione della prescrizione e da tentativi di soddisfazione del proprio credito, tra cui l'iscrizione del fermo amministrativo, pignoramenti e invio di molteplici intimazioni di pagamento anche a mezzo p.e.c. come da ultimo avvenuto con l'invio dell'intimazione del 18.10.2017, la quale conteneva la messa in mora in relazione a tutte gli atti gravati con il ricorso introduttivo del giudizio, fatta eccezione per la sola cartella esattoriale n. 01920170007132303 afferenti a contributi assicurativi iscritti a ruolo da Inail.

Istruita la causa in via meramente documentale, il giudice all'esito dell'udienza ha deciso la controversia ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo della decisione e della contestuale motivazione

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile e pertanto deve essere rigettato.

La questione della autonoma impugnabilità del ruolo (e non del mero documento costituito dall'estratto di ruolo) ha formato oggetto di acceso dibattito in giurisprudenza anche in punto di sussistenza dell'interesse ad agire ed è stata sapientemente affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità, le quali hanno evidenziato che *«è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione»* (Cass., SS.UU. sentenza n. 19704 del 2.10.2015).

Nell'esporre le ragioni poste a fondamento del principio anzidetto, i giudici di legittimità hanno dapprima puntualizzato quale sia la distinzione sostanziale (e non meramente nominalistica) tra ruolo ed estratto di ruolo, osservando come sia necessario *«fare chiarezza sull'oggetto della analisi che seguirà, perciò intendersi sul significato da attribuire a termini come "ruolo" ed "estratto di ruolo", e ciò non per*



mera esigenza definitoria fine a se stessa ma perché la comprensibilità di qualunque discorso passa per l'utilizzo di un linguaggio comune, quindi per la condivisione convenzionale del significato dei termini utilizzati, e la stessa correttezza di qualsivoglia soluzione giuridica impone che sia preventivamente individuato con precisione il concreto "oggetto" del problema da risolvere. Ne consegue che per decidere se un atto (volgarmente) detto "estratto di ruolo" sia stato o meno impugnato (e se sia o meno impugnabile) occorrerà identificare in fatto e, poi, qualificare in diritto l'oggetto concreto della disamina, al fine di evitare che si possa confondere l'"estratto di ruolo" con il "ruolo" e, soprattutto, che si possa in qualche modo ridurre, attesa la nota anfibia di ogni documento, ad uno solo i due oggetti ("documento" e suo "contenuto") come se si trattasse della mera diversità di nome dello stesso oggetto.

Il "ruolo", come noto, ha una sua precisa definizione legislativa, posto che, per il vigente testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, lett. b), esso è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario" e che, per l'art. 11 del medesimo D.P.R., "nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi".

A norma del successivo art. 12, l'ufficio competente "forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce"; nel ruolo "devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione"; "il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato" e "con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo", cioè costituisce titolo esecutivo.

Dai riprodotti dati normativi discende che il "ruolo" è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell'"ufficio competente" (cioè dell'ente creditore impositore), quindi "atto" che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale (cfr. le norme sopra richiamate laddove si precisa che esso deve indicare le "somme dovute" in "riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento" o, "in mancanza" di questo, la "motivazione" del debito).

In quanto titolo esecutivo, il ruolo sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un suo delegato, giusta il dettato del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, comma 1, viene consegnato "al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce", esso pertanto non solo è atto proprio ed esclusivo dell'ente impositore (mai del concessionario della riscossione), ma, nella progressione dell'iter amministrativo di imposizione e riscossione, precede ogni attività del concessionario, della quale costituisce presupposto indefettibile.

Il concessionario della riscossione, a sua volta, in forza del ruolo ricevuto, redige "in conformità al modello approvato" (oggi dall'Agenzia delle Entrate) "la cartella di pagamento" (che, per il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, "contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata") e provvede (ai sensi del successivo art. 26) alla "notificazione della cartella di pagamento" al debitore.



Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, elenca espressamente tra gli "atti impugnabili" (quindi da impugnare necessariamente per evitare la cristallizzazione irreversibile di quel determinato momento del complessivo iter di imposizione e/o riscossione), al comma 1, lett. d), "il ruolo e la cartella di pagamento", mentre la seconda parte del medesimo D.Lgs. n. 546, art. 21, comma 1, dispone espressamente che "la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo".

Da tali disposizioni si evince pertanto che: il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è atto impugnabile; il termine iniziale per calcolare i "sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato" (fissati [nel rito tributario] a espressa "pena di inammissibilità" dalla prima parte del medesimo art. 21 per l'impugnazione di qualsiasi "atto impugnabile") coincide con quello della "notificazione della cartella di pagamento"; entro il suddetto termine pertanto il debitore, giusta i principi generali, a seconda del suo interesse, può impugnare entrambi gli atti ("ruolo" e "cartella di pagamento") contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con l'ovvio corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti e quindi che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, "dipendente" dallo stesso.

Il "documento" denominato "estratto di ruolo", tale indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non è invece specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso - che viene formato (quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore - costituisce (v. Consiglio di Stato, 4^a, n. 4209 del 2014) semplicemente un "elaborato informatico formato dall'esattore... sostanzialmente contenente gli... elementi della cartella...", quindi anche gli "elementi" del ruolo afferente quella cartella...

Da quanto sopra esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza sostanziale tra "ruolo" ed "estratto di ruolo" (termini talvolta impropriamente utilizzati come sinonimi): il "ruolo" (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione) è un "provvedimento" proprio dell'ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente suddetto); l'"estratto di ruolo", invece, è (e resta sempre) solo un "documento" (un "elaborato informatico... contenente gli... elementi della cartella", quindi unicamente gli "elementi" di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta».

Chiarito qual è il discrimen tra ruolo ed estratto di ruolo, il Giudice di legittimità analizza anche qual è il diverso regime giuridico applicabile ai due strumenti, precisando che «la inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Peraltro, anche l'eventuale contestazione dell'attività certificativa del concessionario in sé considerata - ad esempio in relazione alla non corrispondenza tra quanto certificato nell'estratto e quanto risultante dal ruolo - avrebbe un senso solo in un ipotetico giudizio risarcitorio per aver confidato nella corrispondenza delle notizie riportate



nell'estratto alle iscrizioni risultanti dal ruolo, non in un giudizio impugnatorio conducente esclusivamente ad un "annullamento" della certificazione».

Quanto sin qui enucleato è sufficiente per rendere evidente come la contestazione mossa dal ricorrente circa la asserita non corrispondenza tra estratto di ruolo e cartella esattoriale, oltre ad essere del tutto generica, sia infondata: l'estratto di ruolo costituisce il mero documento nel quale viene riportato – su istanza specifica del debitore – il carico iscritto a “ruolo” dall'Amministrazione che si assume creditrice. La eventuale non corrispondenza tra quanto contenuto nell'estratto di ruolo e quanto invece iscritto a ruolo (e richiesto in pagamento per il tramite della cartella esattoriale previamente notificata) può dar luogo ad un eventuale giudizio risarcitorio e non fondare un giudizio impugnatorio qual è quello introduttivo del presente giudizio.

Con segnato riferimento al tema dell'autonoma impugnabilità del ruolo, invece, la Corte di legittimità ne afferma espressamente la possibilità, rilevando però altresì come detta impugnazione sia ammissibile e possa essere validamente sottoposta al vaglio giurisdizionale allorché la parte eccepisca l'avvenuta omessa notifica degli atti contenenti il ruolo (ossia le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito o eventuali atti successivi rispetto a dette cartelle e costituenti intimazione di pagamento) ed al contempo evidenzia come l'ammissibilità di detta impugnazione trovi il proprio limite quando l'organo giudicante riscontri l'avvenuta notifica degli atti nei quali il ruolo è stato cristallizzato. A tale riguardo, infatti, i giudici di legittimità hanno sottolineato che *«occorrerà in questa sede affrontare la (diversa) questione della ammissibilità della impugnazione della cartella invalidamente notificata (e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo), con la precisazione che le considerazioni che saranno esposte in proposito devono intendersi riferibili anche alla impugnazione del ruolo, attesa la coincidenza della notificazione della cartella con quella del ruolo.*

Escluso, sulla base di quanto si è fin qui esposto, l'interesse del richiedente ad impugnare il documento "estratto di ruolo", può ovviamente sussistere un interesse del medesimo ad impugnare il "contenuto" del documento stesso, ossia gli atti che nell'estratto di ruolo sono indicati e riportati.

I suddetti atti (iscrizione del richiedente in uno specifico "ruolo" di un determinato ente impositore per un preciso "credito" di quest'ultimo; relativa cartella di pagamento fondata su detta iscrizione; notificazione della medesima - e del ruolo - ai richiedente nella data indicata nell'estratto di ruolo ricevuto) risultano univocamente impugnabili per espressa previsione del combinato disposto dei già richiamato D.Lgs. n. 546 citato, art. 19, lett. d), e art. 21, comma 1. E ovviamente nessun problema in ordine alla impugnabilità dei medesimi si pone quando essi sono stati (validamente) notificati, sussistendo il diritto e l'onere dell'impugnazione con decorrenza dal momento della relativa notificazione (momento che per il ruolo e la cartella, come rilevato, è il medesimo ai sensi del D.Lgs. 546 citato, art. 21), mentre profili di problematicità potrebbero ravvisarsi nell'ipotesi - ricorrente nella specie - di impugnazione di cartella della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo e non attraverso (valida) notifica». Correlativamente, nell'affrontare i richiamati profili di problematicità, le Sezioni Unite in parola hanno evidenziato «in linea generale che i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla (valida) notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in



termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica, è da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa giammai condurre ad una "riapertura" dei suddetti termini, posto che, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna "riapertura" sarebbe ovviamente ipotizzabile all'esito della verifica, mentre, ove l'atto non risultasse (validamente) notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere.

Posta pertanto come indiscutibile la possibilità per il contribuente di far valere l'invalidità della notifica di una cartella della quale (a causa di detta invalidità) sia venuto a conoscenza oltre i previsti termini di impugnazione, dubbi potrebbero ravvisarsi soltanto in relazione alla individuazione del momento a partire dal quale è possibile far valere tale invalidità, e ciò in ragione del disposto del D.Lgs. n. 546 citato, art. 19, comma 3, secondo il quale la mancata notifica degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato "ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo" ».

Il precipitato del complesso ragionamento esposto dalle sezioni Unite della Corte di legittimità è costituito dal fatto che il Giudice chiamato a pronunciarsi in ordine alla validità di un ruolo, impugnato per il tramite del titolo documentale costituito dall'estratto di ruolo, dovrà innanzi tutto dirigere la propria indagine al fine di verificare se l'atto contenente il ruolo (ossia la cartella di pagamento o l'avviso di addebito) o un successivo atto, costituente una intimazione ad adempiere, sia stato validamente notificato al contribuente; solo dopo aver verificato la omessa (o comunque non valida) notifica di uno dei predetti atti (cartella di pagamento o successiva diffida ad adempiere, sia essa formalizzata in una intimazione, in un preavviso di fermo o in un preavviso di iscrizione ipotecaria), il giudice del merito può poi passare a vagliare i lamentati vizi del ruolo, rimanendo invece preclusa l'indagine su eventuali vizi del ruolo quando la parte abbia già ricevuto un atto contenente il ruolo e ne abbia omissa la tempestiva impugnazione.

Evidenziato qual è il complesso di principi applicabili nella fattispecie in esame, deve rilevarsi come il tema del termine della impugnabilità del ruolo rivesta valore dirimente. A tale proposito la Corte di legittimità, con la pronuncia già ampiamente richiamata, ha evidenziato che *"il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione"* (Cass., SS.UU., sentenza n. 19704 del 2.10.2015).

Il diritto all'impugnazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, conosciuti per il tramite dell'estratto di ruolo, dunque, deve essere esercitato comunque entro i termini prescritti in tema di impugnazione diretta della cartella esattoriale stessa e dell'avviso di addebito; e ciò non solo perché non si rinviene nell'ordinamento alcuna norma che preveda tempi di impugnazione differenti per l'intimazione di



pagamento per l'estratto di ruolo rispetto alla cartella di pagamento o all'avviso di addebito, ma anche e soprattutto perché attribuire al contribuente il diritto di impugnare sempre e comunque un estratto di ruolo, anche quando detto estratto sia relativo a debiti già conosciuti in ragione della emissione di un precedente estratto di ruolo o dell'invio di una intimazione ad adempiere, equivarrebbe a comprimere il principio di certezza delle situazioni giuridiche a salvaguardia delle quali sono normativamente disciplinati i termini di impugnazione delle pretese impositive e contributive.

Conseguentemente, allorché – come nella fattispecie in esame – si sottoponga a giudizio un estratto di ruolo conseguente alla notifica di più cartelle di pagamento ed avvisi di addebito afferenti a pretese contributive, il giudizio avverso detti atti dovrà essere incardinato entro i seguenti, alternativi, termini decadenziali:

- entro il termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/99, qualora si intenda contestare nel merito (eccependone anche l'intervenuta prescrizione) la pretesa contenuta nella cartella di pagamento e pedissequamente riportata nell'estratto di ruolo. A tale proposito, infatti, il citato art. 24 – che costituisce *lex specialis* rispetto all'art. 615 c.p.c. – espressamente prevede che *“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”*;
- entro il termine di venti giorni ai sensi del combinato disposto dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c. qualora la contestazione attenga a vizi formali del provvedimento gravato. A tale ultimo riguardo, infatti, il Giudice di legittimità ha sottolineato che *“nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle forme ordinarie. Ne consegue che l'opposizione predetta, prima dell'inizio dell'esecuzione, deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione della cartella esattoriale, che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49, D.P.R. n. 602 del 1973”* (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 21080 del 19.10.2015).

Né in senso contrario rispetto alla piena operatività dei detti termini depone l'art. 615 c.p.c., alla cui operatività parte ricorrente si richiama secondo le argomentazioni esposte nelle proprie note, rivendicando il diritto a poter sempre eccepire l'intervenuta prescrizione del suo debito.

E infatti l'art. 615 c.p.c., comma 1, che espressamente disciplina l'opposizione all'esecuzione in ambito civilistico, altrettanto espressamente prevede che il relativo giudizio possa essere incardinato non sempre e comunque, ma solo quando vi sia una istanza in tal senso della parte che si assume creditrice (*l'incipit* della norma in esame infatti recita: *“quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”*, con ciò presupponendo che l'eccezione di cui al primo comma possa essere introdotta solo a seguito del deposito di una istanza di esecuzione); con la conseguenza che – nella speciale materia previdenziale e assicurativa, l'istanza (costituita da un atto impositivo o riscossivo) deve essere gravata nei precisi termini previsti dalla *lex specialis*.

Ciò posto, con segnato riferimento alla fattispecie in esame, deve sottolinearsi che la semplice disamina documentale pone in luce come l'odierna impugnazione sia del tutto tardiva, poiché il ricorso



introduttivo del giudizio è stato presentato in un momento in cui erano già decorsi tanto il termine di venti giorni di cui al combinato disposto dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 46/99 e dell'art. 617 c.p.c., quanto il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/99.

In disparte rimanendo se la presentazione di una istanza di rateazione equivale a riconoscimento del debito contributivo, quel che rileva nella fattispecie in esame è che la presentazione della istanza di rateazione del 3.7.2016 rende evidente come già a quella data l'odierna parte attorea abbia già avuto piena conoscenza di tutti i ruoli cristallizzati nelle quattordici cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio e costituite da tutte le cartelle esattoriali aventi ad oggetto i contributi previdenziali (aventi n. identificativo 01920090126962644000, 01920100005043970000, 01920100009955481000, 019201000011389204000, 01920100214185105000, 01920100220730580000, 01920100227823652000, 01920100238410385000, 01920100240591946000, 01920100249169475000, 01920110005367534000, 01920110006996347000, 01920110010904367000) e da una cartella esattoriale riguardante invece i contributi assicurativi avente identificativo n. 01920110215930753000).

Parimenti la ricezione in data 18.10.2017 dell'intimazione di pagamento n. 01920179005194657 notificata a mezzo p.e.c. ed avente ad oggetto tutte le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio (fatta eccezione per la sola cartella esattoriale n. 01920170007132303) dimostra come parte attorea abbia avuto – già a far data appunto dal 18.10.2017 – conoscenza dei ruoli qui gravati (e ciò non solo per le cartelle esattoriali in precedenza enucleate che avevano formato oggetto dell'istanza di rateazione, ma anche per i residui atti impositivi costituiti da sei cartelle esattoriali relative a contributi assicurativi (aventi identificativo n. 01920120218413432000, 01920130150741052000, 01920140016548911000, 01920150011382134000, 01920150021394489000, 01920160024751570000) e da sedici avvisi di addebito (aventi identificativo n. 31920112000026972000, 31920112000218232000, 3192012200000032260000, 31920120000150208000, 31920120002403535000, 31920130000116324000, 31920130001409226000, 31920130001527088000, 31920130002241168000, 31920140000810668000, 31920140002533289000, 31920140004025842000, 31920150002531555000, 319201500003025566000, 31920150003025667000, 31920160002022664000). A tale proposito deve rilevarsi che la contestazione dell'attività notificatoria dispiegata dalla ricorrente in via del tutto generica con l'introduzione del ricorso non è destinata a sortire effetti, atteso che poi la medesima parte non ha specificamente e puntualmente contestato le attestazioni di consegna ed accettazione della p.e.c. che espressamente recano l'indicazione del numero della intimazione di pagamento notificata e i dati identificativi del destinatario del messaggio certificato (cfr. doc. 11 fasc. AdER).

Per le medesime ragioni anche la contestazione della cartella esattoriale n. 01920170007132303000 risulta tardiva, atteso che dalla documentazione versata in atti dal concessionario della riscossione risulta dimostrato che la detta cartella è stata notificata a mezzo p.e.c. in data 24.7.2017 (cfr. doc. 3 fasc. AdER, pagg. 92 ss.) e che nessuna specifica contestazione è stata formulata dall'attrice in relazione a tale notificazione.

In ragione di quanto esposto, a fronte di una conoscenza dei carichi di ruolo già perfezionatasi in gran parte nell'anno 2016 e nella parte residua al più tardi nell'ottobre 2017, l'introduzione del presente giudizio di opposizione si profila come assolutamente tardiva, rendendo oltretutto evidente come il



ricorrente abbia richiesto il rilascio dell'estratto di ruolo del 25.1.2018 al solo fine di precostituirsi il termine per impugnare ruoli a lui già divenuti noti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della lite.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- dichiara inammissibile il ricorso in relazione all'impugnazione dell'estratto di ruolo concernente le cartelle di pagamento n. 01920090126962644000, 01920100005043970000, 01920100009955481000, 019201000011389204000, 01920100214185105000, 01920100220730580000, 01920100227823652000, 01920100238410385000, 01920100240591946000, 01920100249169475000, 01920110005367534000, 01920110006996347000, 01920110010904367000, 01920110215930753000, 01920120218413432000, 01920130150741052000, 01920140016548911000, 01920150011382134000, 01920150021394489000, 01920160024751570000, 01920170007132303000 e gli avvisi di addebito n. 31920112000026972000, 31920112000218232000, 3192012200000032260000, 31920120000150208000, 31920120002403535000, 31920130000116324000, 31920130001409226000, 31920130001527088000, 31920130002241168000, 31920140000810668000, 31920140002533289000, 31920140004025842000, 31920150002531555000, 319201500003025566000, 31920150003025667000 e 31920160002022664000;
- condanna parte ricorrente a rifondere ad Inps, a Inail e a Agenzia delle Entrate Riscossione le spese di lite, liquidate in € 8.000,00 oltre accessori di legge a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, in ulteriori € 8.000,00 oltre accessori di legge in favore di Inps e in € 5.000,00 oltre accessori di legge in favore di Inail.

Bergamo, 18 gennaio 2019

Il Giudice
Elena Greco

